

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 262 del 17 maggio 2022.

“Promozione nel territorio regionale dei cimiteri per animali d'affezione – Schema di Regolamento tipo – Linee guida - Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” e, in particolare, l'articolo 23 rubricato: “Cimiteri per animali d'affezione” che, al comma 3, prevede l'adozione, con decreto del Presidente della Regione, di apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023';

VISTA la nota prot. n.8499 del 28 aprile 2022 e gli atti alla stessa acclusi, con la quale il Presidente della Regione propone l'iniziativa di promuovere e incentivare la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione nel territorio regionale, nonché di

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

attuare il recepimento regolamentare delle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Presidente della Regione con la predetta nota n. 8499/2022, rimette all'esame della Giunta regionale lo schema di “Regolamento tipo – linee guida per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione nel territorio della Regione Siciliana”, predisposto dal Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, in attuazione del succitato art. 23, comma 3, della legge regionale n. 15/2000, recante la disciplina delle modalità per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione, così come definiti dall'articolo 3, punto 8, del Regolamento CE n. 1069 del 21 ottobre 2009;

CONSIDERATO che, nella citata nota presidenziale n. 8499/2022, si rappresenta che, con l'applicazione del Regolamento di cui trattasi, la Regione Siciliana persegue e promuove l'implementazione di un sistema cimiteriale regionale per gli animali d'affezione che sia idoneo a consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente; che i comuni interessati a realizzare un cimitero per animali d'affezione nel territorio di riferimento potranno rivolgere, in forma singola o associata, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione di apposito avviso, una manifestazione di volontà mediante presentazione di un progetto definitivo, corredato del quadro economico indicante i costi dell'iniziativa; che il predetto Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è individuato quale ramo dell'Amministrazione regionale competente alla tempestiva predisposizione e pubblicazione del predetto avviso, all'acquisizione delle proposte progettuali e all'espletamento dell'istruttoria inerente all'ammissibilità dei progetti, in relazione alla compatibilità con le prescrizioni contenute nel succitato Regolamento;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Presidente della Regione

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

rappresenta che la Regione garantirà una compartecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi proposti dai comuni e dichiarati ammissibili, per una quota pari al 70% del costo complessivo presuntivo, fino alla concorrenza delle risorse disponibili che si quantificano in due milioni di euro, a valere sui fondi del capitolo del bilancio della Regione n. 214920, intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro;

RITENUTO di approvare lo schema di “Regolamento tipo – linee guida per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione nel territorio della Regione Siciliana”, con la quantificazione delle risorse all'uopo necessarie, come emerso nel corso della seduta odierna, e di individuare il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute quale ramo dell'Amministrazione regionale competente a porre in essere gli adempimenti conseguenziali;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta del Presidente della Regione, di cui alla nota prot. n. 8499 del 28 aprile 2022 ed atti alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, di approvare lo schema di “Regolamento tipo – linee guida per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione nel territorio della Regione Siciliana”, con la quantificazione delle risorse all'uopo necessarie, come emerso nel corso della seduta odierna, e di individuare il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute quale ramo dell'Amministrazione regionale competente a porre in essere gli adempimenti conseguenziali.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

MTC



Il Presidente

Prot. n. 8499

Palermo, 28/04/2022

Alla Segreteria di Giunta
SEDE

Oggetto: Promozione nel territorio regionale dei cimiteri per animali d'affezione.

Si trasmette, per l'inserimento all'ordine del giorno della Giunta di Governo, la presente proposta di deliberazione, concernente l'iniziativa di questa Presidenza di promuovere e incentivare la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione nel territorio regionale nonché di attuare il recepimento regolamentare delle disposizioni vigenti in materia.

1.- L'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 15 del 2000 e ss.mm.ii. contempla la possibilità di istituire cimiteri per animali d'affezione nel territorio di riferimento, demandando alla competenza del Presidente della Regione l'adozione di appositi provvedimenti attuativi finalizzati a rendere esecutivi alcuni aspetti previsti dalle disposizioni di settore, quali il procedimento amministrativo, i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri e, con particolare riferimento ai requisiti degli impianti di cremazione, le modalità di trattamento delle spoglie.

Senonché, dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento non si è fin qui dato corso all'adozione del prescritto "Regolamento tipo", recante linee guida in favore dei Comuni dell'Isola, titolari della iniziativa di promuovere la realizzazione dei suddetti cimiteri.

Conseguentemente, si chiede innanzitutto che la Giunta di Governo, colmando un vuoto normativo che si protrae da oltre un ventennio, voglia autorizzare lo scrivente ad

adottare apposito Decreto presidenziale con annesso Regolamento tipo, di cui per ogni buon fine si allega lo schema.

2.- Contestualmente, costituisce obiettivo dell'Amministrazione regionale quello di perseguire e promuovere l'implementazione di un sistema cimiteriale regionale per gli animali d'affezione che sia idoneo a consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.

Al predetto fine, i Comuni che siano interessati a realizzare un cimitero per animali d'affezione nel territorio di riferimento potranno rivolgere, in forma singola o associata, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione dell'avviso conseguente all'approvazione della presente deliberazione, a cui si rinvia per le indicazioni di dettaglio, una apposita manifestazione di volontà mediante presentazione di un progetto di livello almeno definitivo corredato del quadro economico indicante i costi dell'iniziativa.

Il Dipartimento delle Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute è individuato quale struttura dirigenziale competente alla tempestiva predisposizione e pubblicazione dell'avviso, all'acquisizione delle proposte progettuali e all'espletamento dell'istruttoria inerente all'ammissibilità dei progetti, in relazione alla compatibilità con le prescrizioni di cui al competente Regolamento.

La Regione Siciliana garantirà una compartecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi proposti dai Comuni e dichiarati ammissibili, per una quota pari al 70% del costo complessivo presuntivo, fino alla concorrenza delle risorse disponibili che si quantificano in un milione di Euro, a valere sui fondi disponibili al capitolo del bilancio 214920, intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

3.- Si chiede, pertanto, che la Giunta di Governo voglia approvare o comunque esprimere il proprio apprezzamento sulla presente proposta di deliberazione, indicando fin d'ora il Dipartimento regionale delle Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico quale ufficio regionale competente a gestire la risorsa e a porre in essere, con l'urgenza che il caso richiede, tutti gli adempimenti conseguenziali.

MUSUMECI



Documento firmato da:
SEBASTIANO
MUSUMECI
28.04.2022 13:53:16
UTC

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 10 "Sanità Veterinaria"

Prot./n. 0016597

Palermo, 28/04/2022

Oggetto: Cimiteri di animali d'affezione nel territorio della Regione. Proposta di Regolamento tipo-Linee guida.

Allegati: n.

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA UFF. GAB. ON. LE PRESIDENTE
28 APR. 2022
PROT. N. <u>8497</u>

Alla Presidenza della Regione
Palermo

Alla luce della mutata e crescente sensibilità maturata nella società civile in materia di tutela degli animali, è tangibile il contributo degli animali da compagnia alla qualità della vita umana ed il loro valore per la società.

È necessario, pertanto, assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest'ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali da compagnia.

Le disposizioni normative attualmente esistenti in materia di cimiteri per animali da compagnia, necessitano, per essere attuate di sviluppare taluni aspetti che riguardano il procedimento amministrativo, i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri stessi e le modalità di trattamento delle spoglie, con particolare riferimento ai requisiti degli impianti di cremazione.

Per quanto sopra ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 15 del 7 luglio 2000 e ss.mm.ii., si trasmette la proposta di "Regolamento tipo-Linee guida per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione" nel territorio della Regione Siciliana, per la relativa approvazione.

L'Assessore
(Avv. Ruggiero RAZZANO)

Il Dirigente Generale
(Ing. Mario La Rocca)

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Pietro Schembri)

**Regolamento tipo - Linee guida
per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione
nel territorio della Regione Siciliana**

Articolo 1

Premesse

Con l'applicazione del presente Regolamento, la Regione Siciliana persegue e promuove l'implementazione di un sistema cimiteriale regionale per gli animali d'affezione che sia idoneo a consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 15 del 7 luglio 2000, le modalità per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione, così come definiti dall'articolo 3, punto 8 del Regolamento CE n. 1069 del 21 ottobre 2009¹.
2. I Comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per animali d'affezione, previo parere della competente Azienda sanitaria provinciale. Per la relativa gestione, i Comuni possono avvalersi della collaborazione e del supporto delle Associazioni di protezione degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 3 luglio 2000, previa stipula di apposita convenzione.
3. Ai cimiteri pubblici per animali d'affezione è preposto un responsabile incaricato dal Comune, che si occupa degli adempimenti amministrativi e delle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza e di controllo.
4. I cimiteri per animali d'affezione possono, inoltre, essere realizzati e gestiti da soggetti privati, anche facendo ricorso a forme di partenariato pubblico-privato. L'autorizzazione è concessa dal Comune, previo parere della competente Azienda sanitaria provinciale.
5. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli stessi, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni.
6. Quando la morte è dovuta comunque ad una delle malattie infettive diffuse, le spoglie devono essere incenerite presso idonea struttura riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Reg CE n. 1069/2009 e il trasporto deve avvenire secondo modalità previste dal medesimo Regolamento.

Articolo 3

Localizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati in aree all'uopo idonee, specificamente individuate dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica. Essi possono essere individuati anche in apposite zone all'interno delle aree cimiteriali riservate all'uomo.
2. Nella realizzazione dei cimiteri deve essere garantita la presenza di idonee fasce di rispetto, libere da insediamenti, intorno alle aree di inumazione e cremazione, con una distanza minima pari almeno a 50 metri.

¹ Per cimitero per animali d'affezione si intende una struttura deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezioni quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia veterinaria. Animali di grosse dimensioni quali, ad esempio, cavalli sportivi devono essere precedentemente inceneriti presso idonea struttura autorizzata, prima di ammetterne le spoglie.

Articolo 4

Procedimento autorizzativo

1. I privati interessati alla realizzazione o all'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono presentare apposita istanza al Suap del Comune competente per territorio, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione. L'istanza deve essere corredata, oltre che dalla documentazione necessaria per conseguire il titolo abilitativo per le opere edilizie, anche dalla seguente documentazione:

- a) titolo di disponibilità giuridica del terreno su cui si intende realizzare l'intervento;
- b) relazione idrogeologica, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla direzione delle falde acquifere;
- c) relazione tecnico-sanitaria, contenente, a pena di ammissibilità, l'indicazione dei seguenti aspetti minimi:
 - la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;
 - gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico-sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica, nonché l'individuazione delle fasce di rispetto di cui all'articolo 3, comma 2;
 - l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;
 - una cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale);
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con cui il soggetto si impegna a:
 - mantenere la destinazione d'uso prevista dallo strumento della pianificazione urbanistica comunale;
 - gestire le strutture cimiteriali e le attività che ivi si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento;
 - sostenere le spese relative al ripristino integrale dell'area a seguito di dismissione.

2. Il Comune, tramite lo sportello unico, richiede il parere igienico-sanitario alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

3. I Comuni, singoli o associati, che intendono realizzare o ampliare cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a darne comunicazione al Suap competente allegando la documentazione di cui al presente articolo. Essi sono tenuti, comunque, ad acquisire il parere favorevole dell'Asp.

Articolo 5

Caratteristiche del terreno

1. Le aree destinate all'interramento delle spoglie devono essere ubicate in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, nonché per proprietà meccaniche e fisiche. Deve essere asciutto e dotato di un adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo deve, inoltre, essere adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.

2. I campi destinati all'interramento delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.

Articolo 6

Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri

1. Nell'ambito dei cimiteri per animali d'affezione devono essere previsti:

- a) aree di seppellimento;
- b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica del 15 luglio 2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma della legge 31 luglio 2002, n. 179);
- c) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- d) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per disabili;
- e) deposito attrezzi;
- f) ufficio ricevimento con il pubblico.

Gli elementi di cui alle lettere c), d), e) e f) possono essere ubicati anche all'interno della fascia di rispetto.

2. L'area dovrà essere dotata di parcheggi privati di uso pubblico nella misura minima di tre posti auto ogni 1.000 mq. di superficie territoriale, ubicati anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale e realizzati esclusivamente in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico stabilizzato. I parcheggi dovranno essere realizzati e ultimati contestualmente al cimitero e resi disponibili e utilizzabili al momento dell'inizio dell'attività, con libera accessibilità garantita nei giorni e negli orari di apertura del cimitero. Ad avvenuta cessazione dell'attività dovranno altresì essere rimossi contestualmente al cimitero, ripristinando il precedente uso agricolo.

3. Il cimitero deve essere circondato da una recinzione, munita di rete metallica schermata da siepe viva, con un'altezza minima di 1,80 metri dal piano esterno di campagna.

4. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 35 chilogrammi di peso devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 35 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni.

5. Tra le fosse deve essere presente un vialetto, di larghezza minima non inferiore a 50 centimetri, per consentire un facile accesso ai visitatori.

Articolo 7

Registro dei cimiteri

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a tenere e compilare un registro aggiornato, nel quale vengono annotati cronologicamente almeno tipo di animale (specie, razza, sesso, numero di *microchip* ove previsto), peso, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di interramento o data di incenerimento.

Articolo 8

Modalità di trattamento delle spoglie

1. Le spoglie di animali d'affezione possono essere trattate mediante seppellimento o cremazione.

2. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

3. Su ogni contenitore è apposta una targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie, nome del proprietario, data di inumazione).

Articolo 9

Inumazione

1. Le dimensioni della fossa devono essere adeguate alla dimensione dei resti da seppellire.

2. Ciascuna fossa per il seppellimento deve essere scavata ad una profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno sopra il contenitore di almeno 70

centimetri per gli animali fino a 35 chilogrammi di peso, e di almeno 150 centimetri per gli animali di peso superiore a 35 chilogrammi di peso.

Articolo 10

Cremazione

1. Le spoglie animali destinate all'incenerimento vengono avviate all'impianto prima possibile e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario, all'interno dei loro contenitori ed in condizioni adeguate di temperatura, in ambienti idonei a non esporle all'attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.
2. L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.

Articolo 11

Requisiti degli impianti di cremazione

1. L'incenerimento delle spoglie di animali d'affezione si realizza con impianti a bassa capacità, per i quali non si applica la Direttiva 2000/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.
2. L'impianto soddisfa le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di cui all'articolo 6 ed all'allegato III, capi I e III, del Regolamento UE n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
3. L'impianto deve altresì essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
4. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l'accoglienza di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e di peso fino a 110 chilogrammi.
5. L'impianto di incenerimento deve essere dotato di post-combustore.
6. I gas della combustione sono portati in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, alla temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi o ad una temperatura di 1.100°C per 0,2 secondi. La temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.
7. Devono essere presenti e funzionanti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
8. Le ceneri derivanti dal processo di combustione, su richiesta dei proprietari, sono inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale; tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie od essere consegnati ai proprietari.

Articolo 12

Esumazione

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo dieci anni per animali di grande taglia e dopo cinque anni per animali di piccola taglia.
2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'Autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell'animale per altra sepoltura o incenerimento.

Articolo 13

Dismissione dei cimiteri

1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata allo sportello unico del Comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare.
2. Il Comune richiede, tramite lo sportello unico, parere igienico-sanitario all'Azienda sanitaria provinciale competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell'ambiente.
3. E' comunque vietata la dismissione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 35 chilogrammi o 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 35 chilogrammi.

Articolo 14

Vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull'applicazione del presente regolamento spetta al Comune, che si avvale dell'Azienda sanitaria provinciale per la verifica degli aspetti igienico sanitari.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. I cimiteri per animali d'affezione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro 24 mesi dalla data di relativa pubblicazione.